



CORTE FEDERALE D'APPELLO

nella persona dei signori:

- Avv. Letizia Lombardi (Presidente)
- Avv. Maria Valeria Feraco (2° componente)
- Avv. Carlo Rasia (3° componente)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel Procedimento n. 1/2018, promosso dal Consigliere Federale, sig. Giovanni Antonio Sanna avverso *“la sentenza del Tribunale federale del 16 gennaio 2018 (pubblicata il 17 gennaio 2018)”*.

Con reclamo depositato a mezzo pec in data 31 gennaio 2018, sottoposto alla Corte il successivo 1 febbraio, il Consigliere Federale, Giovanni Antonio Sanna ha impugnato *“la sentenza del Tribunale federale del 16 gennaio 2018 (pubblicata il 17 gennaio 2018), con conseguente riforma del decisum nel senso di entrare nel merito dell'impugnazione disponendo l'invocato annullamento della deliberazione del Consiglio federale n. 157/2017 assunta in data 2 ottobre 2017, comunicata in data 10 novembre 2017”*.

Il reclamo è affidato ai seguenti motivi: errata individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per impugnare la delibera del Consiglio federale; *error in procedendo*, per aver il Tribunale federale consentito la partecipazione alla discussione, senza che vi fosse legittimazione a contraddire del Presidente federale o comunque per aver consentito la partecipazione senza la difesa tecnica.

Nel merito, riproponendo i motivi di impugnazione formulati con il reclamo di primo grado, censura: a) la carenza di potere da parte del Presidente federale; b) la contrarietà dell'accordo allo



Statuto federale; c) la mancata allegazione delle ragioni di urgenza tali da legittimare il Presidente a sottoscrivere l'accordo; d) la decadenza dalla ratifica per violazione degli artt. 28 comma 2 lettera d) dello Statuto federale e 2 comma 1 del Regolamento organico; e) l'assenza del parere del Collegio dei Revisori.

Conclude la reclamante, chiedendo di "*dichiarare illegittima e procedere all'annullamento della Delibera del Consiglio federale n. 157/2017 assunta in data 2 ottobre 2017 e comunicata in data 10 novembre 2017*".

Costituito il Collegio con provvedimento presidenziale del 02 febbraio 2018, ritualmente comunicato agli interessati, veniva contestualmente fissata l'udienza per il giorno 06 febbraio 2018.

Alla indicata udienza, veniva sentito il reclamante assistito dal legale di fiducia, il quale si riportava agli atti, insistendo per l'accoglimento del reclamo.

La Corte ritenuto necessario, ai fini del decidere, assumere d'ufficio nuove prove, in merito ai presupposti che avevano condotto alla definizione dell' "*Accordo di collaborazione per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale J.F. Kennedy sito a Milano in Via Olivieri, 13*" tra il Comune di Milano e la Federazione, ordinava, all'esito della predetta udienza, alla Federazione l'esibizione della Deliberazione di Giunta del Comune di Milano n. 1312 del 28 luglio 2017, nonché la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 31 luglio 2017, entrambe citate nelle premesse del richiamato Accordo, rispettivamente alle lettere g) ed h), contestualmente fissando l'udienza del 14 febbraio 2018.

La Federazione ottemperava all'indicato ordine in data 7 febbraio 2018.

Alla udienza del 14 febbraio 2018, compariva il reclamante, assistito dal legale di fiducia, il quale evidenziava come la predetta produzione documentale confermasse la ritenuta mancanza di urgenza, nonché l'esborso al quale era stata esposta la Federazione, in assenza del preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.



La Corte tratteneva la causa in decisione in camera di consiglio leggendo il dispositivo al reclamante e al suo difensore presenti e fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sola motivazione.

MOTIVI

1. In via preliminare, la Corte deve rilevare e, dunque, procedere a correggere d'ufficio, un mero errore materiale nella intestazione della sentenza gravata nella parte in cui attribuisce legittimazione passiva al Consiglio federale, anziché alla Federazione, la quale invero costituisce l'unico soggetto titolare di situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento sportivo.


2. Ciò premesso, deve, innanzitutto, essere affrontato il primo motivo con il quale il reclamante censura l'errata individuazione da parte del Tribunale del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine per impugnare la delibera del Consiglio federale.

Il primo motivo va accolto.

Il Tribunale federale ha infatti erroneamente sanzionato il ricorso proposto con la tardività sulla base dell'assunto che l'art. 52, comma 5, RG nel disciplinare il ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale, rinvii all'art. 51, comma 2 e 3 facendo decorrere il predetto *dies a quo* "da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto".

Secondo il Tribunale, il ricorso depositato l'8 dicembre 2017 si palesava tardivo, a fronte della circostanza che la delibera impugnata del Consiglio federale (dunque il "fatto") risaliva alla riunione del 3 agosto 2017 ove il ricorrente era presente, delibera poi ratificata con voto dissenziente del sig. Sanna il 2 ottobre. Dunque, secondo il Tribunale federale il termine decadenziale del ricorso spirava il 2 novembre 2017, nonostante il verbale della delibera fosse stato inviato a tutti i membri del Consiglio federale il 10 novembre 2017.

La Corte non condivide le conclusioni cui è giunto il Tribunale.



Innanzitutto, il ricorso proposto dal sig. Sanna deve essere inquadrato nella fattispecie regolata dall'art. 52 RG il quale disciplina il "*Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni*", norma che regola l'impugnazione di un "*atto*" e non di un "*fatto*".

Il rinvio che il comma 5° dell'art. 52 fa alle disposizioni dell'art. 51, punti 2 e 3 "*in quanto compatibili*" non deve essere foriero di dubbi in quanto permette, da un lato, di individuare il termine decadenziale entro cui impugnare (comma 2°) e, dall'altro, delinea i requisiti di contenuto-forma del ricorso (comma 3°).

Certamente non può ritenersi compatibile la decorrenza dell'impugnazione (individuato in un termine di 30 giorni) dal verificarsi di un "*fatto*" poiché l'art. 52 si riferisce inequivocabilmente ad un "*atto*", quale è una deliberazione del Consiglio federale.

Dunque, il termine decadenziale, ai sensi dell'art. 52, decorre dall'esistenza dell'atto.


In secondo luogo, ulteriore indagine spinge questa Corte ad individuare il momento in cui l'atto (*rectius*, la delibera consiliare) è venuto ad esistenza.

4

Il Collegio è a conoscenza del contrasto esistente nella giurisprudenza amministrativa - alla quale analogicamente qui si deve fare riferimento - in merito al valore da attribuire alla verbalizzazione dell'attività di un organo collegiale.

Ritiene nondimeno il Collegio maggiormente persuasivo - e perciò condivisibile - il convincimento per cui la verbalizzazione dell'attività di un organo collegiale è requisito sostanziale della stessa attività. Infatti, la verbalizzazione dell'attività di un organo collegiale costituisce fase essenziale della formazione dei provvedimenti ad esso imputabili, atteso che soltanto attraverso un'idonea rappresentazione documentale sono consentiti la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo dell'oggetto della detta attività (T.a.r. Piemonte, 14 aprile 2003 n. 598).

In altri termini, la determinazione volitiva dell'organo e la sua verbalizzazione sono elementi inscindibili dell'atto, con la conseguenza che lo stesso atto deliberativo deve ritenersi giuridicamente



inesistente fino al perfezionamento della procedura di verbalizzazione che ne integra la fase costitutiva (Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 1996, n. 283).

Ne consegue che il termine decadenziale per il ricorso al Tribunale federale doveva decorrere dalla comunicazione del verbale della seduta, momento dal quale era possibile da parte del reclamante (e non solo) verificare la regolarità delle decisioni assunte dal Consiglio federale.

Essendo il ricorso depositato in data 8 dicembre 2017 a fronte della comunicazione del verbale della seduta del 2 ottobre 2017 avvenuta solo in data 10 novembre 2017, lo stesso deve ritenersi tempestivo e, dunque, la sentenza deve essere annullata.

Si può a questo punto procedere ad esaminare gli ulteriori motivi sollevati dal reclamante.

3. Con il secondo motivo, il reclamante vuole censurare la decisione di primo grado per *error in procedendo* ritenendo che il Tribunale abbia illegittimamente ammesso quale parte del processo il Presidente federale in mancanza di assistenza tecnica e dunque in violazione dell'art. 48, comma 2, RG.

5

Tale motivo non merita accoglimento.

Va, infatti, rilevato che la Federazione non si è costituita in giudizio decidendo di rimanere contumace sia nel precedente grado che nell'odierno procedimento.

L'audizione personale del Presidente federale, all'udienza del 16 gennaio 2018, è una misura istruttoria che legittimamente il Tribunale può disporre anche d'ufficio, come previsto dall'art. 57 RG, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini del decidere.

Da qui, la legittimità dell'operato del Tribunale.

Passando ad esaminare i motivi di merito, possono essere trattati congiuntamente quelli esplicitati alle lettere a) e c), in quanto connessi, e vanno rigettati.



4. Ragioni logico-giuridiche, poi, inducono a trattare prima la censura *sub c)* con cui il reclamante lamenta la mancata allegazione delle ragioni di urgenza tali da legittimare il Presidente a sottoscrivere l'accordo.

Ed invero, sulla scorta della documentazione depositata agli atti dalla Federazione in data 7 febbraio 2018 in ottemperanza alla ordinanza istruttoria del 6 febbraio 2018, le indicate ragioni di urgenza sono chiaramente rappresentate negli atti amministrativi richiamati nelle premesse dell'*Accordo di collaborazione per la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale J.F. Kennedy sito a Milano in Via Olivieri, 15*, e, segnatamente, alla lettera g), la Deliberazione di Giunta del Comune di Milano n. 1312 del 28 luglio 2017, e, alla lettera h), la Determinazione Dirigenziale n. 233 del 31 luglio 2017.

Nello specifico, nel primo degli indicati atti, con cui è stata approvata la proposta di deliberazione della Giunta comunale, si fa espresso riferimento alla "*urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000*", urgenza derivante - si legge nell'allegata deliberazione - dalla "*necessità di avviare al più presto il rapporto di collaborazione tra il Comune di Milano e la FIBS anche per l'imminente scadenza della convenzione stipulata il 23.01.2017 di differimento del termine di scadenza contrattuale per la concessione d'uso temporaneo dell'impianto sportivo "J.F.Kennedy", fino al 31.07.2017*".

Di tale differimento si dà atto, avallando così le predette ragioni di urgenza, anche nel secondo degli indicati atti amministrativi (pag. 2-3 D.D. n. 233/2017), emanato peraltro in data concomitante con la scadenza contrattuale del 31 luglio 2017.

5. La sussistenza in concreto delle predette ragioni di urgenza rende fallace, altresì, la doglianza *sub a)*, relativa alla carenza di potere in capo al Presidente federale nella sottoscrizione del richiamato Accordo.



Ed invero, non vi è dubbio alcuno che la circostanza occorsa - la "imminente" scadenza, il 31 luglio 2017, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune di Milano e la medesima Federazione - integri quella urgenza, qualificata come "estrema", legittimante la sottoscrizione dell'Accordo da parte del Presidente federale, in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 25.11 dello Statuto federale, 2.1 e 3.5 del Regolamento Organico.

Né queste ultime disposizioni impongono al Presidente federale di dare contezza delle ragioni di urgenza, rimettendo al contrario il citato art. 3.5 R.O. al Consiglio federale di "valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti" legittimanti l'agire in via di estrema urgenza del Presidente, il cui accertamento può ritenersi implicito - in assenza di prova contraria da parte del reclamante e per quanto sopra detto - nell'adozione della ratifica stessa.

6. Quanto al motivo esplicitato *sub* lett. b) relativo alla asserita contrarietà dell'accordo allo Statuto federale, in quanto prevede che la FIBS "si faccia parte attiva per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva del tennis" ritiene la Corte che lo stesso non meriti accoglimento.

7

Ed invero, l'accordo in esame non appare in contrasto con lo Statuto federale, avendo ad oggetto - *in primis* - la gestione di un impianto composto da un campo da baseball e da un campo da softball, nonché la promozione della pratica di tali sport, ovvero le precipue finalità attribuite alla Federazione dall'art. 2 dello Statuto richiamato dal reclamante.

Qualsiasi ulteriore valutazione in merito ai contenuti del citato accordo, nonché al suo essere o meno "utile per il conseguimento delle finalità federali", si tradurrebbe in un sindacato sul merito delle scelte operate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Federale, e dunque sulla opportunità della stipula, come tale precluso a questa Corte. Ed infatti, in assenza di manifesti vizi di irragionevolezza dell'atto, il sindacato del Giudice federale non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispongono il Presidente ed il Consiglio Federale, quali organi di formazione e manifestazione della volontà della FIBS.



Diversamente opinando ci si troverebbe dinanzi ad una integrale sostituzione della Corte alla Federazione, la cui inammissibilità deve ritenersi pacifica alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa - alla quale anche in questa sede si deve fare riferimento - in ordine ai limiti del sindacato sulla discrezionalità e sul merito dell'agire amministrativo (cfr., *ex multis*, Cons. Stato Sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 986).

7. Con ulteriore motivo di doglianza (*sub* lett. d), lamenta il reclamante che la stipula dell'Accordo sia stata rimessa al Consiglio federale per la ratifica non alla riunione del 3 agosto 2017, bensì a quella successiva del 2 ottobre 2017, ritenendo violati gli artt. 28.2 dello Statuto e 2.1 del Regolamento Organico.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Pacifico l'assunto per il quale i termini perentori previsti nell'ordinamento sportivo sono quelli espressamente dichiarati tali, osserva il Collegio come il termine di cui si discute - la ratifica nella prima riunione utile del Consiglio federale - non sia assistito da tale espressa qualificazione.

8

Trattandosi di termine non perentorio ne discende che la mancata presentazione per la ratifica nella prima seduta del Consiglio federale, nel caso di specie il 3 agosto 2017, della sottoscrizione in via di urgenza dell'Accordo non incide sulla validità ed efficacia della delibera stessa.

La predetta ratifica è, peraltro, intervenuta alla riunione immediatamente successiva: considerando la pausa estiva e l'assenza di ulteriori riunioni dell'Organo federale prima del 2 ottobre 2017, l'indicata ratifica risulta effettuata entro un termine, ad avviso della Corte, ragionevole (cfr. art. 21 *nonies*, comma 2, L. n. 241/90, che fa salva la possibilità del ricorso all'istituto della convalida, in cui è compresa anche la ratifica, tra l'altro "*entro un termine ragionevole*", Cons. Stato sez. V 27 marzo 2013 n. 1775; Cons. Stato sez. IV 16 febbraio 2017 n. 2351).

8. Con l'ultimo motivo, si duole il reclamante del mancato preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

ll
14
h



Anche tale motivo è infondato e deve essere respinto.

Sul punto, si evidenzia come lo Statuto federale non preveda affatto la necessità di assumere obbligatoriamente il preventivo parere del Collegio dei Revisori in ogni ipotesi di stipula di accordi, che prevedano un impegno economico della Federazione.

D'altra parte, si osserva come le funzioni di controllo contabile attribuite al Collegio dei Revisori dall'art. 33 dello Statuto siano state effettivamente esercitate nel caso di specie in sede di ratifica dell'accordo, come è dato evincere dal verbale della riunione del Consiglio Federale del 2 ottobre 2017, nel quale si dà atto - tra l'altro - dell'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori *"per chiedere alcuni chiarimenti all'interno dell'Accordo, che vengono chiariti."*

PQM

il Collegio definitivamente pronunciando:

- preliminarmente, corregge la sentenza del 16 gennaio 2018 - pubblicata il 17 gennaio 2018 - da intendersi emessa nel ricorso contro la Federazione Italiana Baseball e Softball e non contro il Consiglio federale;
- in riforma della reclamata sentenza, dichiara la tempestività del ricorso proposto avanti al Tribunale federale;
- nel merito, rigetta il reclamo per quanto in motivazione e, per l'effetto, dispone l'incameramento definitivo del contributo di accesso alla giustizia del presente grado di giudizio, in favore della Federazione;
- fissa in giorni dieci il termine per il deposito della sola motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2018

2° Componente

Mark Valerio Troer

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]

3° Componente

[Handwritten signature of the 3rd Componente]